

Roma, 21 gennaio 2026

**Circolare n. 17/2026**

**Oggetto: Finanziamenti – Tributi – Piano Transizione 5.0 – Conversione del decreto per l’operatività conclusiva del Piano Transizione 5.0 – Art.1 del Decreto legge 21.11.2025, n.175, come convertito dalla Legge 15.1.2026, n.4, su G.U. n.20 del 20.1.2026.**

Con il provvedimento indicato in oggetto è stato confermato il percorso di uscita dal cd *Piano Transizione 5.0* a seguito della rimodulazione delle risorse PNRR previste originariamente a copertura della misura (da 6,3 a 2,5 miliardi di euro).

Come è noto, infatti, a seguito del clima di incertezza generato dall'improvviso esaurimento delle risorse comunicato dal MIMIT (con decreto direttoriale del 6.11.2025 era stato annunciato il raggiungimento del tetto di spesa e la conseguente apertura di una lista d’attesa per le domande presentate successivamente al 7 novembre 2025) e del successivo confronto tra Governo e Associazioni, era stata disposta una nuova autorizzazione di spesa pari a 250 milioni di euro nonché una nuova data di scadenza per la presentazione delle domande (27 novembre 2025, peraltro termine anticipato rispetto alla data originaria del 31 dicembre 2025).

Inoltre, erano stati chiariti il divieto di cumulo tra il credito d’imposta di *Piano Transizione 5.0* e quello di *Piano Industria 4.0* e l’obbligo di scegliere uno solo dei due in caso di prenotazione. Era stata altresì introdotta una clausola di salvaguardia per tutelare le imprese, garantendo l’accesso al credito d’imposta di Piano Industria 4.0 qualora non fosse possibile beneficiare di quello di Piano Transizione 5.0.

Si rammenta che per quest’ultima ipotesi la *Legge di Bilancio 2026* (art.1 c.770 L.n.199/2025) ha stanziato 1,3 miliardi di euro.

Cristiana Marrone  
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [12/2026](#), [248/2025](#) e [234/2025](#)  
Allegato uno  
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.15 del 20.1.2026

**LEGGE 15 gennaio 2026, n. 4**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili**

**TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 novembre 2025, n. 175**

**Testo del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, coordinato con la legge di conversione 15 gennaio 2026, n. 4, recante: «Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili».**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**Promulga  
la seguente legge:**

**Art. 1**

**Disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0**

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, possono essere presentate entro il 27 novembre 2025. In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, le stesse possono essere integrate, su richiesta del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025. Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti dal secondo periodo comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta. Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024.

2. L'articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l'impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito d'imposta ivi disciplinato e domanda per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti d'imposta di cui al primo periodo, devono optare, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche per uno dei due crediti d'imposta. Qualora l'impresa opti per il credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta.

Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l'impresa beneficiaria, a seguito della comunicazione di completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE, comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate.

3. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11-ter è sostituito dal seguente: «11-ter. Il GSE esercita la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente articolo e ai relativi provvedimenti attuativi.»;

b) il comma 16 è sostituito dal seguente: «16. Sulla base della

documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonche' della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli e dell'attivita' di vigilanza di cui al comma 11-ter sia rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio, il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito d'imposta, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui sia gia' avvenuta la trasmissione dell'elenco delle imprese beneficiarie ai sensi del comma 10, per i conseguenti atti di decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero del recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE e' litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.».

4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di solo fabbisogno, si provvede:

a) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come assegnate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, e, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di fabbisogno, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dagli effetti della presente lettera;

c) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025, in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

\*\*\*\*\* OMISSIS \*\*\*\*\*

FINE TESTO